



**IRPEF 2003 - LA NUOVA DEDUZIONE
PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ DELL'IMPOSIZIONE**
(art. 10-bis del T.U.I.R.)

Documento n. 14 del 10 giugno 2004

SCHEDA OPERATIVA

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. La misura e le caratteristiche della nuova deduzione	“	2
1.1. <i>La deduzione base</i>	“	2
1.2. <i>La ulteriore deduzione</i>	“	2
2. Le modalità di calcolo della nuova deduzione	“	3
2.1. <i>La deduzione teorica</i>	“	4
2.2. <i>La deduzione spettante</i>	“	5

IRPEF 2003 - LA NUOVA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ DELL'IMPOSIZIONE

(art. 10-bis del T.U.I.R.)

Premessa

Con il Modello Unico 2004 relativo ai redditi prodotti dalle persone fisiche nel 2003 trova applicazione per la prima volta la nuova “deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione” (art. 10-bis del T.U.I.R., inserito dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

La novità della deduzione e la complessità dei calcoli necessari a quantificarne l'importo, e prima ancora la stessa spettanza, hanno suscitato più di una perplessità.

Tenuto conto di ciò, anche in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute alla Fondazione, con il presente documento si intende fornire una ulteriore informazione sull'argomento (già trattato nelle istruzioni al modello UNICO 2004), con una serie di esemplificazioni che possano facilitarne la conoscenza.

* * *

Com'è noto, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, dal reddito complessivo lordo si sottraggono:

- gli oneri deducibili previsti dal citato art. 10, che non hanno subito variazioni di sorta (contributi previdenziali obbligatori, contributi versati facoltativamente, contributi corrisposti a consorzi di bonifica, e così via);
- la nuova “deduzione per assicurare la progressività dell'imposta”, nella misura e alle condizioni stabilite dall'art. 10-bis del T.U.I.R..
- **Nel rigo RN4** del quadro RN deve essere indicato l'ammontare complessivo degli oneri deducibili, di cui al predetto art. 10;
- **nel nuovo rigo RN5** del medesimo quadro RN deve essere indicato l'ammontare della nuova deduzione, ove spettante, prevista dall'art. 10-bis.

In questo modo il contribuente arriverà a determinare il reddito complessivo netto da assoggettare ad imposizione con l'applicazione delle aliquote progressive previste dal T.U.I.R..

1. La misura e le caratteristiche della nuova deduzione

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione è costituita:

- da una "deduzione fissa" o deduzione base, pari a 3.000 euro, e riguardante tutti i contribuenti indipendentemente dalla tipologia di redditi da questi posseduti;
- nonché da una "ulteriore deduzione", che può aggiungersi alla prima, determinabile in misura variabile e spettante solo ai titolari di determinati redditi.

Va detto che la deduzione complessivamente spettante è stata congegnata in modo tale da escluderne il beneficio al superamento di determinate soglie di reddito.

1.1. La deduzione base

La deduzione base, ammontante a 3.000 euro e spettante indipendentemente dalla tipologia di redditi posseduti, non deve essere ragguagliata al periodo di possesso del reddito. Ad esempio, la deduzione base spetta anche se il contribuente possiede solo redditi da fabbricati (locazione di uno o più immobili), ovvero redditi diversi (plusvalenze realizzate con la lottizzazione di terreni, redditi di tipo occasionale e così via) di cui all'art. 81 del T.U.I.R..

Inoltre è irrilevante che il reddito realizzato sia stato conseguito solo per una parte dell'anno. Ad esempio, se il contribuente ha stipulato un contratto di locazione con decorrenza dal 1° dicembre 2003, realizzando un reddito pari a 10.000 euro, l'importo base della deduzione risulterà sempre pari a 3.000 euro. Sarà però necessario verificare in seguito, attraverso un calcolo piuttosto articolato, se:

- il contribuente si trova nelle condizioni di poter effettivamente fruire della nuova deduzione;
- in quale misura è possibile fruirne.

1.2. La ulteriore deduzione

L'ulteriore deduzione, prevista solo se il soggetto passivo d'imposta possiede determinate categorie di redditi, è stabilita nella seguente misura:

- **4.500 euro** per i contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente ed assimilati da indicare nel quadro RC, sezione I. L'ulteriore deduzione non spetta, quindi, per i redditi assimilati al lavoro dipendente da indicare nella sezione II come, ad esempio, l'assegno alimentare ricevuto in conseguenza di separazione legale o di divorzio. In sostanza, per individuare i redditi assimilati al lavoro dipendente che possono fruire della nuova deduzione può farsi riferimento ai medesimi redditi che potevano beneficiare delle detrazioni d'imposta per la produzione del reddito di lavoro dipendente previste dall'art. 13, comma 1 del T.U.I.R., nella versione vigente fino al 31 dicembre del 2002. Si tratta dei com-

pensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all'art. 47, comma 1 lettera a); dei percettori di borse di studio; dei collaboratori coordinati e continuativi e così via;

- **4.000 euro** per i contribuenti titolari di reddito da pensione;
- **1.500 euro** per i contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi d'impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I o quadro RG). La deduzione spetta anche per i contribuenti che esercitano le predette attività in forma societaria o associata e, quindi, per i titolari di redditi di partecipazioni in associazioni costituite tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale e imprese familiari, purché in contabilità semplificata.

Pertanto, durante il calcolo dell'ulteriore deduzione, occorre considerare che il beneficio:

- compete in misura diversa a seconda della tipologia di reddito;
- compete nella misura più favorevole al contribuente in caso di concorso alla formazione del suo reddito complessivo di due o più delle predette tipologie reddituali indicate dall'art. 10-*bis* del T.U.I.R.;
- è soggetta a ragguglio per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e da pensione tenendo conto del periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

Le ulteriori deduzioni di 4.500, 4.000 e 1.500 euro non sono cumulabili tra loro. Occorre tuttavia considerare, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E, del 15 gennaio 2003, che se l'attività di lavoro dipendente e la pensione si riferiscono a periodi diversi, le due deduzioni possono essere cumulate dopo averne effettuato il relativo ragguglio. Ad esempio, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente interrompa il rapporto di lavoro ed inizi a percepire un reddito da pensione, le due deduzioni (4.500 e 4.000 euro) vanno sommate. Ciascuna di esse va però preventivamente rapportata al periodo di lavoro o di pensione dell'anno. Se i due periodi fossero, ipoteticamente, di eguale durata, il contribuente potrebbe fruire della metà dell'ulteriore deduzione relativa al lavoro dipendente (pari, quindi a 2.250 euro), e della metà di quella relativa ai redditi di pensione (pari, quindi, a 2.000), per un ammontare complessivo di 4.250 euro.

2. Le modalità di calcolo della nuova deduzione

Al fine di verificare se il contribuente si trova nelle condizioni di poter beneficiare della nuova deduzione e, in caso di risposta affermativa, per poter determinare la misura della stessa, è necessario:

- 1) individuare preliminarmente la cosiddetta deduzione teorica;

- 2) utilizzare il valore così determinato per sviluppare i relativi calcoli necessari per determinare la misura dell'eventuale deduzione effettiva da indicare nel rigo RN5 del quadro RN.

2.1. La deduzione teorica

La determinazione della deduzione teorica deve essere effettuata:

- a) verificando se il contribuente possiede redditi di lavoro dipendente, assimilati, da pensione, di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata;
- b) effettuando il ragguglio ad anno dell'ulteriore deduzione all'effettivo periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione.

La disciplina può essere sintetizzata con l'ausilio del seguente schema:

Redditi posseduti	Deduzione base	Ulteriore deduzione	Deduzione teorica
Redditi fondiari, di capitale, diversi, d'impresa in contabilità ordinaria, di lavoro autonomo Sez. II (es. diritti d'autore)	3.000 euro	--	3.000 euro
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	3.000 euro	4.500 euro	7.500 euro
Redditi di pensione	3.000 euro	4.000 euro	7.000 euro
Redditi di lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata	3.000 euro	1.500 euro	4.500 euro

Al fine di determinare correttamente la deduzione teorica occorrerà tener presente che:

- se il contribuente possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima riga della predetta tabella la deduzione teorica ammonterà in ogni caso a 3.000 euro;
- se il contribuente possiede almeno uno dei redditi indicati nella seconda, terza o quarta riga della tabella, e gli stessi sono stati prodotti nel corso dell'intero periodo d'imposta 2003, la deduzione teorica ammonterà, tenendo conto delle diverse tipologie di redditi posseduti, a 7.500, 7.000 o 4.500 euro. E' necessario a tal fine sommare la deduzione base all'ulteriore deduzione spettante per l'intero importo;
- se il contribuente possiede almeno uno dei redditi indicati nella seconda o terza riga della predetta tabella, e gli stessi sono stati prodotti solo per un periodo di tempo limitato nel corso del 2003, è necessario preventivamente raggugliare l'importo dell'ulteriore deduzione rispetto al periodo di lavoro o di pensione

nell'anno. L'importo così determinato deve essere poi sommato alla deduzione base di 3.000 euro al fine di ottenere la deduzione teorica;

- se il contribuente possiede un reddito di lavoro autonomo, o d'impresa in contabilità semplificata, l'ulteriore deduzione spetta per l'intero importo pari a 1.500 euro senza la necessità di rapportare la stessa al periodo di lavoro. Ad esempio, se un professionista ha iniziato l'attività di lavoro autonomo il 1° luglio del 2003 l'ulteriore deduzione ammonta in ogni caso a 1.500 euro, e la deduzione teorica deve essere determinata nella misura di 4.500 euro (3.000 + 1.500 euro).

Il ragguglio dell'ulteriore deduzione alla durata del rapporto di lavoro o di pensione deve essere effettuato applicando la seguente formula:

$$4.500 \text{ X } \frac{\text{giorni di lavoro dipendente (rigo RC6 colonna 1)}}{365}$$

$$4.000 \text{ X } \frac{\text{giorni di pensione (rigo RC6 colonna 2)}}{365}$$

Ad esempio se il contribuente ha iniziato il rapporto di lavoro dipendente il 1° luglio del 2003 l'ulteriore deduzione deve essere calcolata in relazione a 184 giorni, e cioè tenendo conto del periodo di effettiva durata di tale rapporto di lavoro. Il conteggio deve essere effettuato nel seguente modo:

- 4.500 euro X 184/365 = € 2.268,49.

L'ammontare della deduzione teorica deve essere determinato nel seguente modo:

- deduzione base pari a 3.000 euro + ulteriore deduzione pari a 2.268,49 euro = 5.268,49 euro.

2.2. La deduzione spettante

Dopo aver calcolato la deduzione teorica deve essere determinata la deduzione effettivamente spettante. A tal fine occorre individuare preliminarmente il coefficiente di deducibilità nel seguente modo:

$$26.000 + \text{deduzione teorica} + \text{RN3} + \text{RN4} - \text{RN1 colonna 4} - \text{RN2}$$

26.000

Si ricorda, al fine di costruire correttamente il predetto rapporto, che:

- la deduzione teorica deve essere determinata tenendo conto delle istruzioni sopra indicate;
- il rigo RN3 riporta l'ammontare della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- il rigo RN4 riporta l'ammontare complessivo degli oneri deducibili provenienti dal quadro RP (contributi obbligatori, facoltativi, e così via);
- il rigo RN1 colonna 4 riporta l'ammontare del reddito complessivo lordo formato dalla somma dei diversi redditi posseduti dal contribuente;
- il rigo RN2 riporta il credito d'imposta sui dividendi.

Pertanto il rapporto deve essere così costruito:

26.000 + deduzione teorica + deduzione per l'abitazione principale + gli oneri deducibili – il reddito complessivo lordo – il credito d'imposta sui dividendi

26.000

La deduzione effettivamente spettante è determinata tenendo conto del coefficiente di deducibilità calcolato in base al rapporto sopra indicato, e che può assumere un valore sia positivo che negativo. In particolare se il coefficiente di deducibilità è:

- minore o uguale a zero	la deduzione non spetta
- maggiore di zero ed inferiore ad uno	la deduzione spetta in parte ed è pari al prodotto della deduzione teorica per il coefficiente di deducibilità
- maggiore o uguale a uno	la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica

Il coefficiente di deducibilità deve essere applicato tenendo conto solo delle prime quattro cifre decimali.

E' dunque evidente che con l'aumentare del reddito complessivo lordo, risultante dal rigo RN1, colonna 4, del Modello Unico, il numeratore del rapporto tende a raggiungere valori negativi. Pertanto superando una determinata soglia del reddito complessivo il coefficiente di redditività assumerà anch'esso valori sempre negativi, ed il contribuente non potrà fruire, neppure in parte, della nuova deduzione (né per la parte fissa, né per la parte variabile).

* * * *

Si riportano qui di seguito alcuni esempi per rendere più agevole la spiegazione del meccanismo di calcolo:

ESEMPIO N. 1)

Redditi di lavoro dipendente (365 giorni)	€	23.000
Redditi da fabbricati (quadro B)	€	5.800
Redditi diversi	€	2.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	€	30.800
Deduzione abitazione principale (RN3)	€	2.200
Oneri deducibili (RN4)	€	1.800

E' necessario calcolare preventivamente la deduzione teorica formata dalla deduzione base pari a 3.000 euro più l'ulteriore deduzione prevista per i redditi di lavoro dipendente. Nel caso prospettato l'ulteriore deduzione spetta per l'intero in quanto il rapporto di lavoro dipendente dura per tutto l'anno.

Deduzione teorica = 3.000 + 4.500 = 7.500 euro

Si deve ora calcolare il coefficiente di deducibilità nel seguente modo:

26.000 + 7.500 (deduzione teorica) + 2.200 (RN3) + 1.800 (RN4) – 30.800 (RN1 col. 4)

$$\frac{26.000 + 7.500 + 2.200 + 1.800 - 30.800}{26.000} = \frac{6.700}{26.000}$$

Il coefficiente di deducibilità è pari a 0,25769 ma debbono essere prese in considerazione solo le prime quattro cifre decimali. Il risultato è maggiore di zero ed inferiore ad uno. Conseguentemente la deduzione spetta in parte ed è pari alla deduzione teorica per il coefficiente di deducibilità.

Deduzione effettiva = 7.500 (deduzione teorica) X 0.2576 = € 1.932,00

ESEMPIO N. 2)

L'esempio ora illustrato è quasi identico a quello precedente, ma l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è molto più elevato. Conseguentemente il valore del denominatore del rapporto assumerà un valore negativo. Pertanto il contribuente non avrà diritto a fruire di alcuna deduzione. Il meccanismo di calcolo è infatti congegnato in maniera tale che all'aumentare del reddito complessivo la deduzione diminuisce fino a scomparire del tutto per i redditi superiori ad una determinata soglia.

Redditi di lavoro dipendente (365 giorni)	€	63.000
Redditi da fabbricati (quadro B)	€	5.800
Redditi diversi	€	2.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	€	70.800
Deduzione abitazione principale (RN3)	€	2.200
Oneri deducibili (RN4)	€	1.800

E' necessario calcolare preventivamente la deduzione teorica formata dalla deduzione base pari a 3.000 euro più l'ulteriore deduzione prevista per i redditi di lavoro dipendente. Nel caso prospettato l'ulteriore deduzione spetta per l'intero in quanto il rapporto di lavoro dipendente dura per tutto l'anno.

Deduzione teorica = 3.000 + 4.500 = 7.500 euro

Si deve ora calcolare il coefficiente di deducibilità nel seguente modo:

$$\frac{26.000 + 7.500 \text{ (deduzione teorica)} + 2.200 \text{ (RN3)} + 1.800 \text{ (RN4)} - 70.800 \text{ (RN1 col. 4)}}{26.000}$$

$$\frac{37.500 - 70.800}{26.000} \quad \frac{- 33.300}{26.000}$$

Il coefficiente di deducibilità è pari a - 1,2807. Il risultato è minore di zero. Conseguentemente la deduzione non spetta neppure in parte.

ESEMPIO N. 3)

Si considera ora la situazione di un contribuente che ha iniziato il rapporto di lavoro dipendente nel corso dell'esercizio 2003, ad esempio il 1° luglio del 2003. L'ulteriore deduzione deve essere calcolata in relazione a 184 giorni, e cioè tenendo conto del periodo di effettiva durata di tale rapporto di lavoro.

Redditi di lavoro dipendente (184 giorni)	€	26.000
Redditi da fabbricati (quadro B)	€	5.800
Redditi diversi	€	2.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	€	33.800
Deduzione abitazione principale (RN3)	€	2.600
Oneri deducibili (RN4)	€	3.100

E' necessario calcolare preventivamente la deduzione teorica formata dalla deduzione base pari a 3.000 euro, più l'ulteriore deduzione prevista per i redditi di lavoro dipendente ammontante a 4.500 euro. E' necessario però effettuare preventivamente il rapporto di tale ulteriore deduzione rispetto al periodo di lavoro dipendente di 184 giorni.

Il conteggio deve essere effettuato nel seguente modo:

$$- 4.500 \text{ euro} \times 184/365 = \text{€ } 2.268,49.$$

$$\text{Deduzione teorica} = 3.000 + 2.268,49 = 5.268,49 \text{ euro}$$

Si deve ora calcolare il coefficiente di deducibilità nel seguente modo:

$$\frac{26.000 + 5.268,49 \text{ (deduzione teorica)} + 2.600 \text{ (RN3)} + 3.100 \text{ (RN4)} - 33.800 \text{ (RN1 col. 4)}}{26.000}$$

$$\frac{36.968,49 - 33.800}{26.000} = \frac{3.168,49}{26.000}$$

Il coefficiente di deducibilità è pari a 0,12186 ma debbono essere prese in considerazione solo le prime quattro cifre decimali. Il risultato è maggiore di zero ed inferiore ad uno. Conseguentemente la deduzione spetta in parte ed è pari alla deduzione teorica per il coefficiente di deducibilità.

$$\text{Deduzione effettiva} = 5.268,49 \text{ (deduzione teorica)} \times 0,1218 = \text{€ } 641,70$$

L'importo della deduzione deve essere naturalmente indicato nel Modello Unico all'unità di euro, e quindi per 642 euro.

ESEMPIO N. 4)

Si considera ora la situazione di un contribuente che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel corso dell'esercizio 2003, ad esempio il 31 marzo del 2003, per andare in pensione dal giorno successivo (1° aprile). L'ulteriore deduzione deve essere calcolata effettuando la somma delle deduzioni di 4.500 euro (per il lavoro dipendente) e 4.000 euro (per il reddito da pensione) tenendo conto dell'effettivo periodo di lavoro e di pensione.

Redditi di lavoro dipendente (89 giorni)	€	4.000
Pensione (276 giorni)	€	13.000
Redditi da fabbricati (quadro B)	€	5.800
Redditi diversi	€	2.000
Reddito complessivo (RN1 colonna 4)	€	24.800
Deduzione abitazione principale (RN3)	€	2.600
Oneri deducibili (RN4)	€	3.100

E' necessario calcolare preventivamente la deduzione teorica formata dalla deduzione base pari a 3.000 euro, più l'ulteriore deduzione prevista per i redditi di lavoro dipendente e da pensione. Si deve però effettuare preventivamente il rapporto di tale ulteriori deduzioni rispetto al periodo di lavoro dipendente e di pensione

Il conteggio deve essere effettuato nel seguente modo:

- lavoro dipendente 4.500 euro X 89/365 = € 1.097,26
- pensione 4.000 euro X 276/365 = 3.024,66

Deduzione teorica = 3.000 + 1.097,26 + 3.024,66 = 7.121,92 euro

Si deve ora calcolare il coefficiente di deducibilità nel seguente modo:

26.000 + 7.121,92 (deduzione teorica) + 2.600 (RN3) + 3.100 (RN4) – 24.800 (RN1 col. 4)

$$\frac{26.000 + 7.121,92 + 2.600 + 3.100 - 24.800}{26.000} = \frac{38.821,92 - 24.800}{26.000} = \frac{14.021,92}{26.000}$$

Il coefficiente di deducibilità è pari a 0,53930 ma debbono essere prese in considerazione solo le prime quattro cifre decimali. Il risultato è maggiore di zero ed inferiore ad uno. Conseguentemente la deduzione spetta in parte ed è pari alla deduzione teorica per il coefficiente di deducibilità.

Deduzione effettiva = 7.121,92 (deduzione teorica) X 0,5393 = € 3.840,85

L'importo della deduzione deve essere naturalmente indicato nel Modello Unico all'unità di euro, e quindi per 3841,00 euro.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI